

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5029

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati,
il 28 febbraio 2001, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

(V. Stampati Camera n. 5350 e 5851)

**d'iniziativa dei deputati POZZA TASCA, BORDON, CAMBURSANO,
DANIELI, DI CAPUA, ORLANDO, PISCITELLO, SICA e VELTRI (5350);
ALBANESE, GAMBALE, BORROMETI, SERVODIO, VALETTO
BITELLI, MAGGI, BIANCHI Giovanni, PISTELLI, DELBONO,
GIACALONE, CASINELLI e SCANTAMBURLO (5851)**

e del disegno di legge

(V. Stampato Camera n. 5839)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro per le pari opportunità

(BALBO)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

di concerto col Ministro dell'interno

(JERVOLINO RUSSO)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 marzo 2001*

—————
Misure contro il traffico di persone
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riduzione in schiavitù o in servitù)

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600. *(Riduzione in schiavitù o in servitù)*. - Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o di altro diritto reale, o vincolata al servizio di una cosa.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione di una persona costretta o indotta a rendere prestazioni sessuali o di altra natura».

Art. 2.

(Traffico di persone)

1. Prima dell'articolo 603 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 602-bis. - *(Traffico di persone)*. Chiunque, mediante violenza, minaccia o inganno, costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporle al lavoro forzato, o a sfruttamento di prestazioni sessuali, o comunque a una condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi a danno di minori di diciotto anni.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui al primo comma, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal terzo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».

Art. 3.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 600-*sexies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*quinqüies*» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600 e 602-*bis*,».

2. All'articolo 600-*sexies*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600 e 602-*bis*,».

3. All'articolo 600-*sexies*, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600 e 602-*bis*,».

4. All'articolo 600-*septies* del codice penale, dopo le parole: «600-*quinqüies*» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600 e 602-*bis*,».

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 601 e 602 del codice penale sono abrogati.